

Consulta: l'inerzia della riscossione non deve paralizzare la conversione della pena

# Sanzioni pecuniarie più veloci

## Sistema farraginoso. L'esecuzione va semplificata

**D**eve essere semplificato e reso più efficiente il sistema di esecuzione delle pene pecuniarie e della possibilità di convertirle in sanzioni limitative della libertà personale, perché attualmente, nella stragrande maggioranza dei casi, la riscossione non viene assicurata a causa della farraginosità del sistema. E ciò a differenza di quanto avviene in molti altri Paesi, in cui le pene pecuniarie costituiscono invece un'efficace alternativa alle sanzioni privative della libertà personale.

È, questo, il monito contenuto nella sentenza n. 279 depositata ieri (relatore Francesco Viganò) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dal magistrato di sorveglianza di Avellino sull'articolo 238-bis del Testo unico in materia di spese di giustizia.

In linea generale, l'esecuzione delle pene pecuniarie è curata dall'agente della riscossione, tenuto a notificare

### Oltraggio, legittimo il minimo edittale

Non è contraria ai principi di uguaglianza e proporzionalità la pena da 15 giorni a 3 anni di reclusione stabilita per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, nella versione in vigore dal 2009 fino all'entrata in vigore del decreto sicurezza bis (dl n.53, varato nell'estate 2019) che ha innalzato il minimo a 6 mesi. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n. 284 depositata ieri in cancelleria (relatore Francesco Viganò) che ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Torino. Nel 1994 la Corte aveva dichiarato incostituzionale, in quanto sproporzionata, la pena minima di 6 mesi di reclusione, allora prevista per il reato di oltraggio, che all'epoca consisteva nella semplice offesa all'onore o al prestigio di un pubblico ufficiale connessa all'esercizio, presente o passato, delle sue funzioni. In seguito alle modifiche

interventive nel 2009, il reato di oltraggio richiede ora che il fatto sia commesso «mentre» il pubblico ufficiale compie un atto legittimo del suo ufficio. E inoltre è necessario che il fatto sia stato commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone. Oltre ad arrecare pregiudizio al suo onore individuale e al prestigio dell'amministrazione di appartenenza, il reato finisce, così, per ostacolare il concreto svolgimento delle funzioni del pubblico ufficiale, creando inoltre il pericolo che la reazione offensiva possa trasmodare in un'aggressione minacciosa o violenta, ad opera dello stesso autore del reato o di terzi presenti al momento del fatto. La pena minima di 15 giorni di reclusione prevista dal legislatore del 2009 non può, pertanto, considerarsi manifestamente eccessiva.

© Riproduzione riservata

al condannato una cartella esattoriale e a procedere, in caso di inadempimento, all'esecuzione forzata. Se l'esecuzione dà esito negativo, il magistrato di sorveglianza (verificata l'insolvibilità del

condannato) procede alla conversione della pena pecuniaria in un periodo di libertà controllata oppure, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo in favore della collettività.

La norma censurata davanti alla Corte dispone che il magistrato di sorveglianza debba procedere alla conversione non solo quando l'esecuzione forzata sia stata infruttuosa, ma anche se l'agente

della riscossione non abbia svolto alcuna attività esecutiva nell'arco di 24 mesi. Scopo della norma è evitare che la prolungata inerzia dell'agente della riscossione paralizzi la possibilità di convertire la pena pecuniaria nei confronti dei condannati inadempienti.

La Corte ha escluso che questa disciplina si ponga in contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, con il diritto di difesa e con la finalità rieducativa della pena.

Secondo la Consulta, infatti, non esiste alcuna necessità, sul piano costituzionale, che il condannato sia sottoposto ad un'infelice esecuzione forzata, prima di poter essere assoggettato alle sanzioni di conversione previste dalla legge, purché sia stato regolarmente informato dall'ufficio del giudice dell'esecuzione dell'obbligo di pagare la pena pecuniaria e delle possibili conseguenze in caso di inadempimento.

© Riproduzione riservata

### Riscossione senza cartella o ingiunzione

Dal prossimo 1° gennaio partirà la riforma della riscossione delle entrate locali. Gli accertamenti tributari degli enti locali e gli avvisi di pagamento riguardanti le entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi e consentiranno l'esazione immediata delle somme dovute dai debitori. Non sarà più richiesta, infatti, la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione per il recupero dei crediti. Si passerà direttamente dalla fase accertativa a quella esecutiva e di espropriazione forzata. Province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali, dunque, potranno accelerare i tempi per la riscossione coattiva di tutte le entrate, sia tributarie che extratributarie. È una delle novità di rilievo contenuta nella Manovra di bilancio 2020, nell'ambito di un progetto più ampio che prevede la riforma della riscossione delle entrate degli enti locali. Dal prossimo anno, gli accertamenti tributari e gli atti di riscossione per il recupero dei crediti riguardanti le entrate patrimoniali emessi dagli enti territoriali, che riscuotono in proprio, e quelli emanati dai concessionari, devono contenere l'intimazione a adempiere entro 60 giorni, per le entrate fiscali entro il termine di presentazione del ricorso, gli importi richiesti. I debitori, inoltre, devono essere informati sulle conseguenze negative che produce il mancato pagamento. In particolare, ex lege, negli atti deve essere espressamente indicato: che costituiscono titolo esecutivo; che, se verrà omesso il pagamento, saranno attivate le procedure esecutive e cautelari; che l'ente, o il concessionario in caso di affidamento dell'attività di accertamento, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, facendo ricorso all'esecuzione forzata. Questi elementi essenziali devono essere riprodotti anche negli atti da notificare al contribuente, qualora siano rideterminati gli importi dovuti, a titolo di tributo e sanzioni,

in seguito al perfezionamento dell'accertamento con adesione. Il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica degli atti esecutivi. Se le somme richieste non vengono versate, il pagamento è insufficiente o è tardivo, non è comunque irrogabile la sanzione amministrativa del 30 per cento, prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. La norma prevede che gli atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso o decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali. In realtà, gli avvisi di accertamento fiscali erano esecutivi anche prima della riforma, sebbene a titolo provvisorio in caso di presentazione del ricorso, e per l'intero tributo accertato, a differenza dei tributi erariali. Gli atti, invece, non saranno esecutivi per le sanzioni tributarie, in base a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 472/1997, che subordina la riscossione all'emanazione della sentenza di primo grado favorevole all'amministrazione. La vera notizia, quindi, è rappresentata dal fatto che non sarà più richiesta la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale, prima di procedere all'esecuzione forzata. Decorso il termine di 30 giorni dal termine stabilito per il pagamento (60 giorni), la riscossione è affidata al concessionario che esperirà le azioni esecutive. L'esecuzione forzata, però, è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato al recupero dei crediti. Il blocco momentaneo, tuttavia, non si estende alle azioni cautelari e conservative (fermo amministrativo dei beni mobili registrati, iscrizione d'ipoteca sugli immobili). Non si applica la sospensione in presenza di accertamenti definitivi, sentenze passate in giudicato o qualora il debitore decada dalla dilazione.

Sergio Trovato

© Riproduzione riservata

Il nuovo termine sostituisce il 10/12

## Salva-opere fino al 24 gennaio

DI ANDREA MASCOLINI

**F**issato il nuovo termine per l'accesso al Fondo «salva-opere»: entro il 24 gennaio 2020 i creditori di contraenti generali e grandi imprese potranno presentare istanza alle amministrazioni aggiudicatrici chiedendo il pagamento delle competenze relative ai crediti certificati a valere sul cosiddetto Fondo «salva-opere». Il nuovo termine per la presentazione delle istanze, che sostituisce quello del d.m. del 16 dicembre (che era al 10 dicembre, quindi risultava già scaduto, vedi *ItaliaOggi* di ieri), è previsto da un nuovo decreto firmato il 19 dicembre da Barbara Casagrande, responsabile della Direzione edilizia statale del Ministero delle infrastrutture. Si tratta del fondo, previsto nel decreto crescita che, con una dotazione di 45,5 milioni di euro, 12 per il 2019 e 33,5 per il 2020, dovrà ristorare i crediti verso le aziende interessate da crisi avviate dopo il 1° gennaio 2018. Saranno le amministrazioni titolari degli interventi ad inviare al Mit la certificazione del credito (richiesta alle imprese che hanno formulato istanza) entro il successivo 14 febbraio 2020; successivamente

sarà emesso il «piano di ripartizione» delle risorse, con scadenza al 1° aprile 2020. Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a 200 mila euro, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a 100 mila euro. Il contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato.

© Riproduzione riservata